

REGOLAMENTO (CE) N. 948/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2008

che sospende le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato nel settore dello zucchero e del prevedibile andamento della disponibilità e della domanda sul mercato comunitario, è opportuno non concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui trattasi.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non sono concesse restituzioni per i prodotti seguenti:

1702 40 10 9100

1702 60 10 9000

1702 60 95 9000

1702 90 30 9000

1702 90 71 9000

1702 90 95 9100

1702 90 95 9900

2106 90 30 9000

2106 90 59 9000.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.